

A.S. 2228

Emendamento 6.1000

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

e) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-ter. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiori risorse derivanti dal presente comma, affluiscono al bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

Il Relatore

Sen. Antonio Azzollini